

COMUNE DI MASSA D'ALBE

Prov. Di L'AQUILA

C.A.P. 67050

Tel. 0863/519144 - Fax 0863/519439 info@comune.massadalbe.aq.it



Ordinanza N. 15/2021

Prot. n.

al Valor Civile

DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO AI SENTIERI N. 8 (VALLE MAJELAMA), 7 e 7A (MONTE CAFORNIA) E 9 (PESCHIO ROVICINO) DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "MONTE VELINO".

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 427/1987 è stata istituita la Riserva Naturale Orientata "Monte Velino", ove vigono i divieti previsti dalla L. n. 394/1991 e la regolamentazione delle attività escursionistiche prevista dal predetto Decreto e dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 15/12/1984, in particolare all'art. 1,
- che nella Zona Speciale di Conservazione IT7110206 "Monte Sirente e Monte Velino" vigono i divieti previsti dalle Misure Generali di Conservazione e dalle Misure di Conservazione Sito-Specifiche, approvate con D.M. del 28/12/2018 (pubbl. sulla G.U. n. 19 s. g. del 23/01/2019),
- che nella Zona di Protezione Speciale IT7110130 "Sirente Velino" vigono i divieti previsti dalle Misure Generali di Conservazione, approvate con D.G.R. Abruzzo n. 451/2009;

CONSIDERATO che parte dell'area della predetta Riserva e delle predette due aree della Rete Natura 2000 è compreso nel territorio di questo Comune;

OSSERVATO che nelle aree percorse dai sentieri escursionistici ufficiali in oggetto si verificano frequenti slavine e che le condizioni del fondo degli stessi sentieri espongono a gravi pericoli eventuali escursionisti in tutto il periodo invernale;

VISTO quanto previsto dalle Direttive dell'Unione Europea 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/EC "Uccelli";

TENUTO CONTO dell'esito dell'incontro convocato al proposito dal Sindaco con nota n. 2443/2021 al quale hanno partecipato altresì i rappresentanti del C.A.I.- Sezione di Avezzano, durante il quale sono state condivisi unanimemente i contenuti riportati nel precetto del presente Provvedimento;

VISTA l'intesa intercorsa con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, che è l'Autorità di gestione della Riserva Naturale in oggetto, in merito alla regolamentazione delle attività escursionistiche nell'area di Valle Majelama, di cui alla nota n. 70/20-1 del 23/07/2021 del già menzionato Reparto, e in particolare alla necessità che il transito dei visitatori debba comunque avvenire esclusivamente lungo i sentieri appositamente indicati sulla cartografia della Riserva e dell'Ente Parco Sirente Velino, per non arrecare danno o disturbo agli habitat ed alle specie selvatiche, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 15/12/1984, artt. 1, c. 2 e 3;

ORDINA

- è vietato l'accesso e il transito ai sentieri n. 8 (Valle Majelama), 7 e 7A (Monte Cafornia) e 9 (Peschio Rovicino) della Riserva Naturale Orientata "Monte Velino" dal 15 novembre al 30 aprile di ogni anno, per motivi di sicurezza pubblica inerente all'incolumità di persone e cose.
- Nel restante periodo dell'anno, la fruizione escursionistica dei predetti sentieri è regolamentata in base a quanto previsto dall'intesa intercorsa con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di



COMUNE DI MASSA D'ALBE

Prov. Di L'AQUILA

C.A.P. 67050

Tel. 0863/519144 - Fax 0863/519439 info@comune.massadalbe.aq.it



Sangro, di cui alla nota n. 70/20-1 del 23/07/2021 del già menzionato Reparto, che si allega alla presente Ordinanza.

- L'accesso e il transito sui predetti sentieri sono liberi per il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e per altre eventuali occorrenze di servizio ovvero al personale di altri uffici competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 77,47 salvo che le relative condotte non comportino anche l'eventuale violazione di norme penali, tra le quali gli art. 650, 733-bis e 452-quinquies del Codice penale.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è la Responsabile della Polizia Locale m.llo Isabella D'Amore;
- che avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso dalla data di pubblicazione entro 60 giorni al T.A.R. di L'Aquila o entro 120 giorni in via straordinaria al Presidente della Repubblica.

MANDA

per la presente Ordinanza:

- Al Responsabile delle pubblicazioni l'inserimento all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Massa d'Albe;
- Alla Prefettura di L'Aquila, al Comando Stazione Carabinieri di Magliano dei Marsi, al Gruppo Carabinieri Forestali di L'Aquila, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, al Prco Regionale Sirente Velino.
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso preventivamente alla Prefettura dell'Aquila UGT, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Massa d'Albe, 26 agosto 2021

IL SINDACO

(Arch. Nazzareno Lucci



RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA'

Reparto Biodiversità di Castel di Sangro Via Sangro, 45 – 67031 Castel di Sangro (AQ)

N. 40 20 - 1 Allegati: -

di prot.

Castel di Sangro,

23 Luu. 2021

OGGETTO:

RISERVA NATURALE ORIENTATA "MONTE VELINO". REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE NELL'AREA DI VALLE MAJELAMA (MASSA D'ALBE – AQ)

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASSA D'ALBE (AQ)

e, per conoscenza

AL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE L'AQUILA

AL NUCLEO CARABINIERI TUTELA BIODIVERSITA' MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

ALL'ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ROCCA DI MEZZO (AQ)

riferimenti

Nota n. 2443 del 14/07/2021 del Comune di Massa d'Albe

A seguito della riunione svoltasi a Massa d'Albe il giorno 21/07/2021 (convocata con nota in riferimento.), come accennato in tale sede e per quanto attiene alle competenze per la Riserva in oggetto, si riportano di seguito le proposte di regolamentazione della fruizione per l'area di Valle Majelama, al fine di assicurare un'efficace tutela dello stato di conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti anche in relazione alla sicurezza degli stessi escursionisti:

- dal 15 novembre al 30 aprile di ogni anno: divieto di accesso e transito ai sentieri n. 8. (Valle Majelama),
 7 e 7A (Monte Cafornia) e 9 (Peschio Rovicino) per motivi di sicurezza pubblica in relazione al pericolo di slavine (attiene alle competenze Comunali);
- dal 15 febbraio al 15 agosto di ogni anno: escursioni possibili sul sentiero n. 8 (Valle Majelama) con
 preventiva autorizzazione del Reparto Carabinieri Biodiversità, eventualmente con l'assistenza di guide
 autorizzate (in base alle esigenze contingenti di tutela della fauna);
- dal 16 agosto al 14 novembre di ogni anno: escursioni libere sui sentieri n. 7, 7A e 9 per singoli o piccoli
 gruppi (normalmente <5 persone); escursioni sul sentiero n. 8 (Valle Majelama) possibili solo con
 autorizzazione del Reparto Carabinieri Biodiversità, con prenotazione via e-mail e con limitazione a 15
 persone (in gruppi) + 15 persone (singolarmente) al giorno, con eventuale controllo dell'accesso a valle nei
 giorni festivi e prefestivi.

Relativamente a quanto esposto per l'area di Valle Majelama, si resta in attesa di ricevere una nota d'intesa da parte di codesta Amministrazione Comunale, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 15/12/1984, artt. 1, c. 2 e 3.

Si coglie l'occasione per precisare che lo scrivente Reparto, in quanto Ente gestore della Riserva in oggetto, è deputato a svolgere ogni attività istituzionale utile al fine di conseguire la tutela dello stato di conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti. In tal senso, per completezza di informazione, si rammenta:

- 1. Il territorio della Riserva ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT7110206 "Monte Sirente e Monte Velino" per cui vigono le Misure Generali di Conservazione e le Misure di Conservazione Sito-Specifiche, di cui al D.M. del 28/12/2018 (pubbl. sulla G.U. n. 19 s. g. del 23/01/2019). In queste si rilevano alcuni divieti / prescrizioni che di seguito si riportano per interesse per quanto in trattazione: la distruzione o il deterioramento degli habitat inclusi nella Direttiva Habitat, compromettendone lo stato di conservazione, la pulizia dei fontanili per l'abbeverata del bestiame in assenza di autorizzazione dell'ente gestore, la circolazione di mezzi motorizzati sulle strade e piste classificate come "viabilità forestale" (come definite dalla L.R. Abruzzo n. 3/2014), salvo che per i mezzi agricoli e forestali, quelli degli aventi diritto all'accesso ai fondi e quelli eventualmente e specificamente autorizzati dall'ente gestore, la circolazione motorizzata e la sosta di automezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente o su superfici innevate, "la conduzione degli animali al pascolo incontrollato, ovvero brado". È inoltre obbligatoria la "razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate", attraverso la "limitazione di fenomeni di sovrapascolo e di calpestio eccessivo localizzato con effetti di degrado degli habitat ed erosione del suolo", nonché la "chiusura al traffico ordinario delle piste forestali con sbarra o altri mezzi inamovibili".
- 2. Il territorio della Riserva ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110130 "Sirente Velino" per cui vigono i divieti previsti dalle Misure Generali di Conservazione, approvate con D.G.R. Abruzzo n. 451/2009. In particolare, tra l'altro (oltre a quanto previsto da norme generali), è vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade e la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
- 3. Nel territorio della Riserva, poiché rientrante nella *Rete europea Natura 2000*, ogni intervento, piano o progetto che si intende realizzare può essere attuato solo se l'Ente gestore verifica che l'azione non ha incidenza significativa sugli habitat e le specie presenti nell'area interessata, sulla base di un apposito Studio di incidenza ambientale redatto da esperti qualificati nel settore (Dir. 92/43/CEE "Habitat", art. 6, c. 3, D.P.R. n. 357/1997, art. 5, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1, p. 3);
- 4. In attesa dell'approvazione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento della RNO "Monte Velino" vigono le norme generali previste dalla L. n. 394/1991 (artt. 17 e 30, c. 1 e 7) e quelle speciali previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 427/1987, art. 7, e dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 15/12/1984, artt. 1, 2, 3 e 4. In particolare, l'accesso al territorio della Riserva è libero solo per singoli visitatori o per piccoli gruppi (normalmente < 5 persone), mentre è consentito per ragioni di studio e per fini educativi, nonché per gruppi numerosi o comitive, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata Reparto scrivente. Il transito dei visitatori deve comunque avvenire esclusivamente lungo i sentieri appositamente indicati sulla cartografia della Riserva e dell'Ente Parco Sirente Velino, per non arrecare danno o disturbo agli habitat ed alle specie selvatiche.</p>

IL COMANDANTE (Col. Mauro Macino)